



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281sexies.3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13553/2025 promossa da

Parte_1 *P.IVA_1*),
con il patrocinio dell'avv. Andrea Raniero Collivasone, elettivamente domiciliata in
Piazza della Repubblica, 28, Milano, presso il difensore

ATTRICE

contro

Controparte_1 *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv.
Tommaso Ghisalberti del foro di Bergamo

CONVENUTA

La causa è stata trattenuta in decisione, a mente dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.,
previa precisazione delle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale

-respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;

-emesse le declaratorie del caso e/o opportune;

in via preliminare:

-si chiede che venga disposta la riunione del presente giudizio a quello n. rg. 43643/2024 pendente dinanzi il Tribunale di Milano, sez. 7, Dott.ssa Perfetti, chiamato ex art. 171 bis cpc alla prossima udienza del 26.2.2026;

-in subordine, si chiede fin d'ora la sospensione del presente giudizio onde consentire la definizione del giudizio rg. 43643/2024.Dott. Perfetti;

nel merito:

1) accerti la sussistenza dei vizi e difetti delle opere realizzate dalla convenuta *Controparte_1* oggetto del subappalto affidatole dall'attrice *Parte_1* ed oggetto delle contestazioni e del giudizio rg. 43643/24 Tribunale di Milano, promosso dal committente principale *Parte_2* nei confronti di *Parte_1*; e conseguentemente -nel caso di accertamento positivo- anche in via di "regresso" ai sensi dell'art. 1670 c.c. accerti la conseguente responsabilità e dichiari la convenuta *CP_1* tenuta a manlevare, tenere indenne e/o rifondere *Parte_2* da quanto questa fosse tenuta a pagare nei confronti di *Parte_2* o comunque da ogni conseguenza che da tale giudizio rg. 43643/2024 dovesse derivare per RCM in relazione al contratto di subappalto affidato a *CP_1* ed alle opere e lavori da quest'ultima svolti; con conseguente condanna della convenuta *CP_1* in favore di *Parte_2*;

2) con vittoria di spese e compenso professionale.

In via istruttoria:

3) si chiede di essere ammessi alla prova contraria e diretta indicando fin d'ora il teste *Testimone_1*, della seguente circostanza:

a) vero che l'Arch *Tes_1* si incontrò a Milano a fine aprile-maggio 2024 con l'Ing. *CP_2* di *CP_1* per esaminare insieme la perizia (doc. 2.06 Rcm) che in via riservata il legale di *Parte_2* Avv. Zuccala, aveva inviato al sottoscritto difensore e posta a base della denuncia del 18.4.2024 (doc. 2.05)."

Per la convenuta: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

IN VIA PREGIUDIZIALE - dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Milano stante l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto di subappalto di cui al documento n. 1 (art. 14) agli atti del fascicolo di parte convenuta stipulato tra *Parte_1*

e *Controparte_1* con ogni conseguenza di legge anche in punto di condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali in favore di *Controparte_1*

IN VIA PREGIUDIZIALE DI SUBORDINE - dichiarare l'inammissibilità dell'azione esercitata da *Parte_1* nei confronti di

Controparte_1 per assoluta indeterminatezza e genericità della domanda per tutti i motivi dedotti in narrativa e vieppiù per assoluta incertezza, confermata anche da controparte, rispetto alla sussistenza del petitum e della causa petendi della pretesa

attore, con conseguente compromissione del diritto di difesa della convenuta e violazione del principio del contraddittorio, con ogni conseguenza di legge anche in punto di condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali in favore di *CP_1*

[...]

IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza avversaria e prescrizione ai sensi degli artt. 1667 e/o 1669 c.c. per tutto quanto dedotto in narrativa, con ogni consequenziale statuizione sul punto;

IN VIA PRINCIPALE DI MERITO - rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate sia in fatto che in diritto; - emettere ogni altra statuizione e/o declaratoria del caso.

IN VIA ISTRUTTORIA A fronte delle eccezioni pregiudiziali, processuali e nel merito (anche in termini di inversione dell'onere della prova come sancito da Cass. 19146/2013 – argomentazioni precisate a pagina 12, 13, 14 della comparsa di risposta, non contestate da controparte) nemmeno sarebbe necessario argomentare ulteriormente, anche in punto di istanze istruttorie.

È dunque solo ad abundantiam e per mero tuziorismo difensivo che si formulano le seguenti istanze istruttorie:

- Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1) Vero che nell'ambito del cantiere di Milano, via Massimiano n. 21-23, le opere dettagliate nel contratto di subappalto di cui al doc. 1 che si rammostra venivano consegnate da *Controparte_1* all'appaltatore *Parte_1* nel corso del mese di ottobre 2020?

2) Dica il teste se nell'ambito del cantiere di Milano, via Massimiano n. 21-23, *Pt_1* [...] dopo la consegna avvenuta nel mese di ottobre 2020 dei lavori di cui al documento n. 1 che si rammostra eseguiti da *Controparte_1* denunciava vizi e difetti delle opere così eseguite nel corso dell'anno 2021 ovvero dell'anno 2022 ovvero dell'anno 2023;

3) Dica il teste se, nell'ambito del cantiere di Milano, via Massimiano n. 21-23, *Controparte_1* nel mese di aprile 2024 riceveva da parte di *Parte_1* la relazione tecnica redatta per conto di *Parte_2* di cui al documento n. 2.06 avversario?

Si indicano quali testi, su tutti i capitoli di prova:

signor *Testimone_2* residente in Urgnano (Bg), loc. Basella, via Marina Casone n. 669;

- signor *Testimone_3* residente in Grezzago (Mi), via Cavour n. 32/a;

- signora *Testimone_4* residente in Urgnano (Bg), loc. Basella, via Don Fadini n. 3164.

Il sottoscritto procuratore chiede fin d'ora di essere ammesso a prova contraria diretta sui capitoli che dovessero essere dedotti dall'attrice se ammessi dall'Ill.mo Giudicante, nonché essere ammesso a prova contraria indiretta.

Con riguardo alle istanze istruttorie formulate da controparte, *Controparte_1* contesta recisamente l'istanza istruttoria avversaria di ammissione di C.T.U., che risulta

del tutto inammissibile in quanto impossibile da eseguirsi ed in ogni caso evidentemente esplorativa per le plurime ragioni illustrate nella terza memoria istruttoria, cui si fa rinvio.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge e, ove ritenuto dall'On.le Magistrato, con condanna della controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, *Parte_1* in qualità di appaltatrice, ha evocato in giudizio *Controparte_1*, in qualità di subappaltatrice, a mente dell'art. 1670 c.p.c., dopo che nella causa R.G. n. 43643/24 (promossa dalla committente *Parte_2* contro l'appaltatrice [...]

Parte_1 ex artt. 1669 e 1667 c.c.) non era stata autorizzata la chiamata in causa di *Controparte_1* per le ragioni espresse nel provvedimento reso il 20.3.2025, in sede di verifiche preliminari effettuate in quel processo

Ha chiesto, pertanto, la riunione della presente causa a quella sub n RG 43643/24 e, in subordine, la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., onde consentire la definizione del predetto giudizio.

La convenuta si è costituita tempestivamente e ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea per essere il presente giudizio convenzionalmente da deferire a un collegio arbitrale, - in subordine nel merito, ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'attrice in quanto infondate.

Dopo il decreto ex art 171bis c.p.c. le parti hanno depositato le memorie ex art. 171ter c.p.c.

All'udienza di prima comparizione delle parti è stato accordato un rinvio della causa per i medesimi incombeni a data successiva a quella dell'udienza ex art. 183 c.p.c. nella causa RG n. 43643/24; all'udienza del 27.11.2025 la convenuta ha insistito nell'eccezione sollevata; il giudice con ordinanza resa il 3.12.2025, ritenuto necessario pronunciarsi, ai sensi degli artt. 187 c.p.c. - 80bis disp. att. c.p.c., in ordine all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, riservando ogni altra decisione in ordine alle richieste avanzate dalle parti soltanto in caso di superamento dell'eccezione, letto l'art 128 c.p.c. ha disposto che l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. fosse sostituita da note scritte a mente dell'art 127ter c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio sino al 12.2.2026 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.

Depositate le rispettive note ex art. 127ter c.p.c., il Tribunale ha riservato il deposito della sentenza nel termine di cui all'art 281sexies.3 c.p.c.

Ciò premesso, va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta, più correttamente da qualificarsi come di improponibilità della domanda, anziché di difetto di competenza del Tribunale ordinario in favore del collegio arbitrale.

È pacifico che i rapporti tra giudice statale ed arbitri siano da ricondurre ad una questione di competenza ove si tratti di arbitrato rituale (cfr. Cass SU ord. n. 24153/2013; *ex plurimis*, Cass. Sez. 6 - 3, ord. n. 32528/2021 e ord. n. 15300/2019; Cass. Sez. 6 - 1, sent. n. 1101/2016) mentre nel caso di arbitrato irrituale, come quello in esame, si contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale e la relativa decisione si connota come pronuncia su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Ne consegue che la questione, se accolta l'eccezione, deve essere decisa con sentenza di rigetto nel merito.

Deve, allora, osservarsi che l'articolo 14 del contratto di subappalto sottoscritto dalle parti dispone che: *“Qualunque controversia che possa sorgere fra le parti sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione delle clausole del presente contratto, nessuna esclusa, sarà risolta mediante arbitrato”* e contestualmente prevede la modalità di nomina dei membri del Collegio Arbitrale e di assunzione delle decisioni (cfr. doc. 1 convenuta e doc. 4.02 attrice) e precisa che gli arbitri decideranno quali amichevoli compositori senza obbligo di formalità e in via equitativa e la loro decisione avrà valore convenzionale, sostitutiva della volontà delle parti.

Risulta, dunque, che le parti abbiano inteso deferire ad un giudizio arbitrale ogni possibile controversia riguardante la validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti poiché la controversia - che ha ad oggetto la domanda di regresso ex art 1670 c.c. - attiene all'esecuzione del contratto di subappalto atteso che, nella prospettazione dell'attrice, si fonda sulla riconducibilità alla subappaltatrice dei gravi difetti (seppur contestati nella causa n. R.G. 43643/24, come anche nella presente) lamentati dalla committente Parte_2 che agisce, infatti, ex art 1669 c.c. e, comunque, anche ex art 1667 c.c. (cfr pagg 20 e 23 del doc 1 attrice).

La difesa dell'attrice ove, richiamando la natura extracontrattuale dell'art 1669 c.c. e citando la pronuncia n 1674/2012 della Corte di Cassazione, sostiene che la clausola compromissoria si riferisca alle controversie nascenti dal contratto di appalto, con esclusione quindi di quella ex art 1669 c.c., è inconferente rispetto al caso in esame in cui la domanda di regresso trae titolo proprio nel contratto di subappalto.

La citata ordinanza della Corte di Cassazione n 4035/17 (a prescindere dalla circostanza che l'azione ex art 1669 c.c. non può essere svolta dal committente/acquirente/avente causa nei confronti del subappaltatore; cfr Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21719 del 27/08/2019) attiene, invece, al caso di domanda svolta dalla committente ai sensi dell'art 1669 c.c. nei confronti della subappaltatrice e poi estesa, sempre dalla committente, nei confronti della subappaltatrice, chiamata in causa dall'appaltatore, ipotesi, quindi distinta da quella in esame, di cui all'art 1670 c.c., che attiene al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore e ha natura contrattuale.

In definitiva, va accolta l'eccezione di improponibilità della domanda attorea per aver le parti deferito la controversia agli arbitri a mente dell'art 808ter c.p.c.

Segue la statuizione in punto spese processuali, liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e DM 147/22, con la massima riduzione per la fase di trattazione e decisionale.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice a mente dell'art 96.1,3 c.p.c.; non soltanto si tratta di questione preliminare, ma, in ogni caso, la convenuta, su cui grava l'onere, non ha illustrato gli elementi di fatto necessari ad identificare concretamente l'esistenza del pregiudizio patito e idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass., Sez. 3, ord. n. 15175 del 30/05/2023; Cass. 3, sent. n. 21798 del 27/10/2015); neppure ricorre un abuso dello strumento processuale che giustifichi la condanna ex art. 96.3 c.p.c., in mancanza di mala fede o colpa grave in capo all'attrice (Cass. S.U. n. 9912/2018; Cass. sez. VI, ord. 14 ottobre 2021, n. 28226).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione VII civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara improponibile la domanda proposta da *Parte_1*

[...] con atto di citazione notificato a *Controparte_1*,

in data 1.4.2025, per essere stata la controversia deferita agli arbitri.

Condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese processuali liquidate in euro 5.260,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, C.P.A. e IVA.

Milano, 21.2.2026

IL GIUDICE

dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti